

N. 2179-758-759-1054-2184-2224-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

### (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 28 luglio 1993*

(Relatore: **BERTOLI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE n. 2179

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 27 gennaio 1993 (v. stampato Senato n. 395)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCOTTI)**

Differimento di taluni termini previsti dalla legge  
8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane  
e di istituzione di nuove province

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 28 gennaio 1993*

---

E SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 758, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MARGUTTI, RAVAGLIOLI, IVO RUSSO, DI GIUSEPPE, IANNUZZI,  
BARUFFI, MELELEO, MANTI, ZOPPI, TUFFI, TANCREDI, SCARFAGNA**

Proroga del termine previsto dall'articolo 63, comma 2,  
della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente delega al  
Governo per l'istituzione di nuove province

*Presentata il 15 maggio 1992*

**n. 759, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO**

**SBARBATI CARLETTI**

Proroga del termine previsto dall'articolo 63, comma 2,  
della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente delega al  
Governo per l'istituzione di nuove province

*Presentata il 15 maggio 1992*

**n. 1054, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**TURRONI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI,  
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO,  
PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA**

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di  
delega al Governo per la istituzione di nuove province e  
di delimitazione delle aree metropolitane

*Presentata il 19 giugno 1992*

**n. 2184, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO**

**MELILLA**

Differimento dei termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la istituzione di nuove province e per la costituzione delle autorità metropolitane

*Presentata il 28 gennaio 1993*

---

**n. 2224, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MICHELINI, GRIPPO, PIERO ANGELINI, SANESE,  
ZAMPIERI, FOSCHI**

Modifica degli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali

*Presentata il 5 febbraio 1993*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 2179, « Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane ed istituzione di nuove province », che giunge ora all'esame dell'Assemblea, è un disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dal Senato il 27 gennaio 1993 ed esaminato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nelle riunioni dell'1, 13 e 14 luglio di quest'anno.

In pratica, il Governo si propone con questo disegno di legge di chiedere al Parlamento una proroga dei termini, già assegnati alle Regioni e al Governo dalla legge n. 142 del 1990, sia per l'istituzione delle aree metropolitane che delle nuove province.

Il comma 1 infatti stabilisce che il termine del giugno 1991, fissato dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, entro cui le Regioni avrebbero dovuto procedere alla delimitazione delle aree metropolitane, sentiti i comuni e le province interessate, sia differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso, n. 2179.

Il comma 2 del disegno di legge concerne la proroga di ulteriori 18 mesi dalla sua entrata in vigore del termine, già fissato al giugno 1992 dal comma 1 dell'articolo 21 della citata legge n. 142, entro cui il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, deve emanare i decreti legislativi per la istituzione delle autorità metropolitane, una volta intervenuta l'iniziativa delle rispettive regioni.

Il comma 3 dell'iniziativa legislativa del Governo spostava al 31 dicembre 1993 il termine di due anni, scaduto nel giugno

1992, entro cui il Governo stesso avrebbe dovuto da un lato, sulla base del comma 1 dell'articolo 63 della legge n. 142, ridelimitare le circoscrizioni provinciali o istituire nuove province in conseguenza della nascita delle aree metropolitane e, dall'altro, sulla base del comma 3 dello stesso articolo 63, istituire nuove province per tutte le aree territoriali i cui comuni, al 31 dicembre 1989, avessero avviato formalmente l'iniziativa per costituirsi in province e le rispettive regioni avessero già deliberato il parere favorevole oppure tale parere regionale intervenisse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

Al Senato, nel corso del suo iter parlamentare, il disegno di legge è stato integrato con due ulteriori modifiche: al comma 1 si è conferita una discrezionalità nuova alle regioni circa la decisione di delimitare e perciò l'intenzione di istituire le aree metropolitane, rispetto al disegno fissato dall'articolo 17 della legge n. 142 che considerava aree metropolitane da istituire le conurbazioni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli; conseguentemente al comma 2 di questo disegno di legge il Senato ha disposto la eliminazione del potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienze o ritardo delle regioni, potere sostitutivo già previsto dal comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 142 del 1990.

Il dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati sul disegno di legge n. 2179 e sulle abbinare proposte nn. 758 Margutti ed altri, 759 Sbarbati Carletti, 1054 Turrone ed altri, 2184 Melilla e 2224 Michelini ed altri e gli interventi del Governo in quella sede

hanno consentito di apprezzare a fondo le questioni sottese alla normativa in discussione.

Intanto, circa le aree metropolitane, il Governo stesso ha segnalato l'impressione di un certo raffreddamento dell'entusiasmo iniziale. In Commissione sono state anche sollevate perplessità in ordine alla difficile conciliazione tra potenziamento dei poteri del vertice istituzionale dei grandi comuni, in conseguenza della normativa sull'elezione diretta dei sindaci introdotta dalla legge n. 81 del 1993, e la creazione dell'autorità metropolitana pure con sindaco-presidente eletto direttamente.

Tuttavia, il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere a dar corso al disegno istituzionale a tale proposito previsto dalla legge n. 142 del 1990 ed in sintonia con tale intento ha criticato l'inserimento, operato dal Senato, del più ampio potere discrezionale attribuito alle regioni declassando l'espressione « procede » alla delimitazione dell'area metropolitana, contenuta nel comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 142, con il « può procedere » di cui al testo in esame. Secondo il Governo, che peraltro non ha presentato emendamenti formali in tal senso, la proroga dei termini della delega per gli adempimenti assegnati al Governo avrebbe dovuto comportare il mantenimento dei poteri sostitutivi in capo al Governo stesso, in caso di inerzia o di ritardo delle regioni. Dato che i termini fissati alle regioni dall'articolo 17 della legge n. 142 sono ordinatori e non perentori, si deve quindi ritenere che se le regioni esercitano tali poteri dopo che siano scaduti i termini previsti, gli atti legislativi conseguenti debbano semplicemente svolgersi secondo le procedure ordinarie previste dall'articolo 133 della Costituzione.

Circa l'istituzione delle nuove province, fermi restando i termini previsti dalla legge n. 142 per l'avvio formale dell'iniziativa da parte dei comuni e per l'espressione dei pareri da parte delle regioni, già indicati dal comma 2 dell'articolo 63, sono stati avanzati due distinti problemi: da un lato, è stata posta una questione di

copertura finanziaria in relazione all'articolo 81 della Costituzione sia per ragioni sostanziali, dato che gli stanziamenti, previsti in un primo tempo nel comma 5 dell'articolo 63 della legge n. 142 in ragione di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92, sono esauriti e peraltro si sono rivelati assolutamente insufficienti, sia per l'esigenza di correlare temporalmente gli stanziamenti con il possibile esercizio della delega da parte del Governo. Il Governo ha inteso dare soluzione a tali problemi presentando un emendamento, approvato dalla Commissione, al comma 3 di questo disegno di legge n. 2179, con cui si rinvia al 31 dicembre 1994 il termine per l'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, impegnandosi poi a provvedere idonea copertura in sede di approvazione della legge finanziaria per gli anni 1994-1996; dall'altro lato il Governo, sulla scorta dell'istruttoria già in larga parte compiuta delle varie iniziative per l'istituzione delle nuove province, ha precisato di ritenere proprio obbligo muoversi nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge n. 142 e in particolare di ritenere, a proposito della soglia di popolazione delle nuove province, che il « di norma » contenuto nell'articolo 16, comma 2, lettera e), debba essere interpretato nel senso che la norma deve essere quella salvo eccezionali e motivate deroghe. Tale questione era stata posta in termini di assoluta rigidità, fino all'intenzione di giungere ad una riscrittura della sopracitata lettera e), da una delle proposte abbinate (proposta di legge n. 2224).

In modo diverso, cioè nel senso di considerare solo indicativa la soglia di popolazione di 200.000 abitanti per l'istituzione delle nuove province, è affrontato il tema dalla proposta di legge n. 1054 Turroni ed altri. Tale proposta, peraltro, punta ad una riscrittura delle norme della legge n. 142 sulla delimitazione delle aree metropolitane e l'istituzione delle nuove province. Il disegno di legge del Governo ed anche il dibattito svolto in Commissione confermano l'intenzione di contenere quanto più possibile l'iniziativa legislativa in esame dentro il limite sostanziale della

proroga dei termini legati alla legislazione delegata.

In ogni caso è da dire che si sono riaffacciate in questa ricostanza, al di là di problemi e preoccupazioni contingenti, discussioni più vaste sull'assetto delle autonomie regionali locali e sui loro reciproci rapporti.

È risultata così confermata nella sostanza la previsione contenuta nell'articolo 16, comma 2, lettera f), della legge n. 142 per cui « l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici » proprio perché non è detto che l'ambito territoriale della provincia coincida perfettamente con le ragioni e gli obiettivi del decentramento statale. Non va infatti dimenticato che la provincia venne istituita, sulla falsariga del modello unitario francese, come ambito dell'organizzazione periferica dello Stato. Solo più tardi la provincia è diventata un ente elettivo territoriale. D'altra parte è stato messo in evidenza come sempre più prenda piede un nuovo ruolo della istituzione provincia e della dimensione provinciale, come ente in capo al quale insieme alle città metropolitane ed ai comuni si articola il complessivo ruolo di governo delle autonomie locali, in un rapporto organico con le regioni.

La ricerca di un nuovo rapporto centro-periferia nella organizzazione del nostro Paese, dettato dalla sua consolidata unità, dalla esigenza di una maggiore efficienza complessiva del sistema, dalla progressiva integrazione europea, porterà verso un potenziamento delle competenze regionali. L'istituto regione peraltro va rimodellato secondo l'intenzione del costituente: un ente di legislazione, di programmazione e, solo per la parte effettivamente riconducibile alla dimensione regionale, anche di amministrazione. Cosicché per evitare il fallimento del disegno di una nuova articolazione dell'unità d'Italia in modo più rispondente alla Costituzione, bisognerà preoccuparsi che non si ripeta a livello regionale un nuovo centralismo con la conseguenza di ritardare per anni an-

cora il compimento delle attese aperte dall'Assemblea costituente sullo Stato della autonomie. Pensato il disegno nelle linee generali, si tratta dunque di attuarlo con gradualità ma con determinazione. Le attuazioni a metà, come è in pratica accaduto dal 1970 in poi con l'avvento delle regioni ordinarie, sono fonte di duplicazioni e perciò di sprechi e inefficienze e ritardano l'avvio a regime di un ordinamento per davvero responsabile di fronte ai cittadini.

Dunque è tempo di far vivere in concreto da un lato i principi di largo decentramento dell'apparato amministrativo statale di cui all'articolo 5 della Costituzione, principi che vanno parametrati a criteri di effettiva efficienza della pubblica amministrazione statale e che perciò giustificano la riserva contenuta nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990 a proposito della istituzione delle nuove province, e dall'altro va reso effettivo quel disegno di cui all'articolo 114 della Costituzione della Repubblica fatta di regioni, province e di comuni, legati in un tutto organico nell'effettiva azione di governo regionale e locale.

In questo quadro, le proposte di legge abbinate al disegno di legge n. 2179 ed il dibattito in Commissione hanno anche messo in evidenza come nella delimitazione delle aree metropolitane, che deve tenere conto delle funzioni che a detta autorità vengono conferite, siano sorti problemi legati al destino istituzionale del restante territorio delle precedenti province, con l'istituzione conseguente di nuove province o la rettifica delle circoscrizioni provinciali.

Da un lato, è stato esaminato il problema di superare l'impedimento alla realizzazione del disegno istituzionale prefigurato dal capo IV della legge n. 142 laddove vi sia inerzia dei comuni interessati di fronte all'esigenza di istituire una nuova provincia in conseguenza della nascita dell'area metropolitana (articolo 16 della legge n. 142); tale questione dovrebbe essere ricompresa tra quelle risolvibili nel quadro della delega attribuita

dalla legge n. 142 alle regioni, alla luce del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, di « emanare norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni » di cui all'articolo 133 della Costituzione. Sia nel caso del mutamento delle circoscrizioni provinciali come in quello della nascita delle nuove province, è chiaro che il riferimento alle « popolazioni interessate » contenuto nell'articolo 133 della Costituzione riguarda esclusivamente i comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia di nuova istituzione oppure i soli comuni che dovrebbero trasferirsi da una circoscrizione all'altra.

La Commissione si è anche soffermata sull'altro connesso problema delle eventualità, che si è presentato con l'attuazione del capo IV della legge 142, del trasferimento di comuni da una circoscrizione provinciale ad un'altra appartenente ad altra regione. È da rilevare a tale proposito che questa fattispecie rientra non già nell'articolo 133 della Costituzione ma nel secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione stessa e che la relativa disciplina è già fissata dal titolo III della legge n. 352 del 1970. Peraltro è stato segnalato in Commissione che tale disciplina, relativamente al trasferimento dei comuni da una regione all'altra, stride con il testo e lo spirito della Costituzione, poiché interpreta in senso troppo estensivo la dizione « popolazioni interessate » e trascura completamente il parere della regione. Tale valutazione emerge chiaramente da una semplice lettura degli atti dell'Assemblea costituente sul secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Cito in particolare il dibattito sollevato in Assemblea costituente dall'emendamento Mortati proprio su questa que-

stione. La Commissione ha inteso così segnalare tale problema all'Assemblea perché la Camera dei deputati ed il Governo assumano l'impegno di una pronta riforma legislativa della materia. Tanto più che sul terreno specifico e più in generale sulla disciplina di attuazione dell'articolo 132 della Costituzione sono state depositate fin dalla X legislatura, e poi riproposte all'inizio di questa, varie proposte di legge di iniziativa parlamentare ed è nato altresì nel Paese un diffuso movimento rivolto a sostenere l'urgenza di tale riforma.

In conclusione appare dunque del tutto evidente come il disegno di legge n. 2179, che il relatore raccomanda per una rapida approvazione nel testo elaborato dalla Commissione Affari costituzionali, costituisca davvero l'occasione per mettere ulteriormente a fuoco almeno sul piano politico aspetti particolari e tuttavia di qualche rilievo nel complessivo disegno di riordino delle istituzioni repubblicane. La discussione ha perciò riguardato anche problematiche di ordine generale sia per apprezzabili ragioni sistematiche che per il fatto di situarsi temporalmente tra le leggi n. 142 del 1990 e n. 81 del 1993, relative rispettivamente all'ordinamento e alla normativa elettorale dell'autonomie locali, ed il lavoro in corso nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che nella sua agenda ha posto, accanto ai temi della forma di Governo e delle garanzie costituzionali, anche quello della forma di Stato. In pratica è posta all'ordine del giorno del Parlamento la ripresa di una reale volontà di attuare la Repubblica delle autonomie locali e delle regioni, prefigurata dalla Costituzione del 1948.

BERTOLI, *Relatore.*

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2179,  
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Proroga di termini previsti  
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142).*

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere ».

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1993.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Proroga di termini previsti  
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al **31 dicembre 1994.**



**PROPOSTE DI LEGGE**

**n. 758, d'iniziativa dei deputati  
Margutti ed altri**

---

**ART. 1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « entro lo stesso termine » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1993 ».

**n. 759, d'iniziativa del deputato  
Sbarbati Carletti**

—

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « entro lo stesso termine » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 13 giugno 1993 ».

**n. 1054, d'iniziativa dei deputati  
Turrone ed altri**

## ART. 1.

*(Definizione di nuovi termini  
e rinnovo di delega al Governo).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione è tenuta a procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 13 giugno 1993. Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 13 dicembre 1993 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1994, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini

la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1994, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 13 dicembre 1994, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

## ART. 2.

*(Specificazione di criteri direttivi).*

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore al decuplo di quella di qualsiasi altro di tali comuni.

#### ART. 3.

*(Specificazione di procedimenti).*

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'ar-

ticolo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla lettera a) devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate a norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.

**n. 2184, d'iniziativa del deputato  
Melilla**

---

**ART. 1.**

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 13 giugno 1994.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994 limitatamente alle proposte di istituzione delle province di Fermo, Sulmona, Avezzano, Foligno-Spoleto e Castrovillari.

**n. 2224, d'iniziativa dei deputati  
Michelini ed altri**

---

ART. 1.

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

« *e*) la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; ».

ART. 2.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso le nuove province non debbono avere popolazione inferiore ai 200.000 abitanti ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.